

N. 1775

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MACONI, PAPPALARDO, GAMBINI,
NIEDDU, CAZZARO, LARIZZA e MICELE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1996

Legge quadro sull’ordinamento del sistema fieristico

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore fieristico è stato investito da profonde trasformazioni ed ha assunto grande rilevanza nello sviluppo della promozione e della commercializzazione della produzione nazionale di beni e servizi, determinando un drastico invecchiamento della legislazione in vigore.

Tali trasformazioni sono però avvenute in un contesto di arretratezza delle strutture, di polverizzazione e sovrapposizione delle manifestazioni fieristiche, che ha fortemente limitato l'impatto del nostro sistema fieristico e il suo effettivo apporto al sistema di commercializzazione del prodotto Italia, mentre, al contrario, il nostro Paese, in forza del proprio tessuto produttivo, largamente caratterizzato dalla presenza della piccola e media impresa, ha maggiormente bisogno di un sistema fieristico efficiente e competitivo.

È perciò generalmente diffusa la consapevolezza della necessità e dell'urgenza di una nuova e moderna legislazione di riordino, in grado di mettere il sistema fieristico italiano al riparo dai gravi pericoli cui lo espone il suo stato di debolezza rispetto alla concorrenza internazionale, che si è fatta sempre più agguerrita specie in campo europeo (Germania, Francia, Gran Bretagna, eccetera), ove sono stati effettuati, negli ultimi anni, ingenti interventi di ammodernamento ed ampliamento dei quartieri fieristici.

Com'è noto il sistema fieristico italiano, se paragonato alla realtà europea, presenta problemi rilevanti e complessi:

una notevole proliferazione di manifestazioni fieristiche che intervengono negli stessi settori, con le stesse voci merceologiche, molte volte addirittura negli stessi periodi, producendo una frapposizione di attività caratterizzate da un basso grado di ren-

dimento in termini commerciali per i partecipanti;

un basso livello di manifestazioni fieristiche anche in settori che pure rappresentano segmenti importanti dell'economia e della produzione del nostro Paese;

un notevole grado di confusione che inevitabilmente si determina tra gli operatori;

la mancanza di una strategia nazionale di promozione dell'Italia all'estero e di presenza estera in Italia.

Negli ultimi due decenni, il fenomeno fieristico ha conosciuto sviluppi un tempo imprevedibili ed assunto forme e dimensioni di eccezionale rilevanza sia sul mercato nazionale che su quelli internazionali.

È opportuno ricordare che, a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia fieristica alle regioni a statuto ordinario, si è operata semplicemente una redistribuzione delle competenze nel settore, senza indicare linee direttive e principi regolatori uniformi sul piano nazionale.

In particolare le leggi regionali, emanate a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:

hanno sviluppato un tentativo, non sempre riuscito, di razionalizzazione e qualificazione delle attività fieristiche, cercando di coglierne le linee di tendenza emergenti;

hanno introdotto diversità di soluzioni, soprattutto organizzative, ed in particolare non hanno fronteggiato adeguatamente, nè lo avrebbero potuto, l'espansione spesso contraddittoria delle attività fieristiche in campo nazionale.

Con il disegno di legge Bassanini concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione

amministrativa», approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera (v. atto Camera n. 2699), la disciplina dell'attività fieristica è definitivamente delegata alle regioni.

Di qui l'urgenza di apprestare uno strumento normativo che delinei un quadro essenziale, entro cui inserire le attività fieristiche nella loro realtà odierna e nelle loro prospettive di sviluppo, delimitando l'intervento dello Stato a poche essenziali funzioni quali il riconoscimento della natura internazionale e il calendario annuale delle fiere, attività che comunque dovranno essere svolte in collaborazione con le regioni.

Il disegno di legge quadro nazionale si prefigge il compito di coordinare le attività e gli enti fieristici, nel rispetto del ruolo e delle competenze regionali.

Occorre considerare che le esigenze più impellenti e significative sono:

l'elaborazione di una strategia nazionale fondata sulla consapevolezza della globalizzazione del mercato, avendo come punto di partenza l'economia reale e tutte le componenti produttive del Paese;

l'organizzazione di fiere altamente specializzate per singoli settori, accompagnata da un processo di caratterizzazione, in tal senso, degli enti fieristici;

la creazione di quartieri fieristici dotati di servizi altamente specializzati;

la rigorosa selezione delle manifestazioni internazionali e la necessaria qualificazione di alcuni quartieri fieristici maggiormente indicati per accogliere tali manifestazioni.

Occorre di conseguenza superare l'attuale metodo di classificazione, disposto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli enti fieristici in enti di categoria A, in quanto considerati di livello internazionale, ed enti di categoria B, i restanti.

In particolare sembra opportuno:

per quanto riguarda il riconoscimento della natura internazionale delle manifestazioni fieristiche, che alle regioni compete la proposta, mentre al Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato competano l'autorizzazione, il controllo e la verifica, oltre che il coordinamento e la decisione finale sul calendario delle fiere;

che siano definiti con esattezza i soggetti titolari delle attività fieristiche, garantendo che la loro capacità tecnico-economica ed organizzativa sia certificata in modo da soddisfare le esigenze di trasparenza e competenza, facendo in modo, altresì, che i soggetti organizzatori possano essere diversi.

Come è noto le «fiere, mostre ed esposizioni» sono ancora oggi disciplinate dal regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607. Da questa fonte normativa discendono i principi sulla scorta dei quali il legislatore regionale è abilitato ad adottare la disciplina concorrente della materia «fiere e mercati» in forza della nota attribuzione di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, oggi riconfermata dal citato disegno di legge Bassanini, in discussione alla Camera.

L'innovazione legislativa che il presente disegno di legge intende introdurre, per realizzare gli obiettivi fissati in premessa, è improntata a criteri di organicità e razionalità degli interventi relativi alle manifestazioni fieristiche. Non appare infatti opportuno che possano organizzarsi e svolgersi manifestazioni fieristiche motivate da interessi privati o localistici, che spesso creano contraddizioni e confusione rispetto ad un complessivo disegno di politica economica, nel quale le fiere, mostre ed esposizioni rivestono un considerevole ruolo per lo sviluppo e la promozione del sistema produttivo italiano e della sua produzione di beni e servizi.

Le manifestazioni fieristiche, indubbiamente, devono essere inserite nel contesto regionale e locale e sarebbe grave se ne rimanessero avulse: troppo grande è il loro rilievo ai fini dello sviluppo economico delle popolazioni, dell'incremento del turismo, dello stesso assetto del territorio (per ciò che riguarda la localizzazione e l'urbanizzazione delle aree destinate allo svolgimento

delle manifestazioni fieristiche). A tale conclusione si perviene alla luce del vincolo di sostanza espresso nell'articolo 5 della Costituzione, a mente del quale la Repubblica «adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

Nella materia della quale si tratta, indubbiamente, concorrono esigenze collettive eterogenee:

il giusto rilievo delle autonomie ed il rispetto delle attribuzioni ad esse costituzionalmente garantite;

le esigenze di unitarietà degli interventi espresse da tutto l'apparato produttivo e dall'intera comunità nazionale.

In tal senso appare utile citare la sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 23 gennaio 1985, laddove precisava che «lo stabilire in quali forme le due specie di interessi debbano venir considerate e reciprocamente armonizzate compete in larga misura alla legge statale ordinaria; cui spetta, in particolar modo, decidere in che limiti ed a quali effetti l'intreccio riscontrabile fra gli interessi nazionali e regionali richieda che vengano introdotti congegni di cooperazione tra le regioni e lo Stato, anzichè separare con nettezza gli oggetti dell'una e dell'altra competenza».

Lo sforzo che con il presente disegno di legge si vuole compiere va proprio nella direzione appena enunciata. Per un verso, si è voluta garantire una continuità di impostazione rispetto agli assetti di competenza delineati con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (articoli 51 e 53), cercando di non cadere in logiche neocentraliste che cozzano prima di tutto contro la realtà del Paese e delle diverse regioni, coi loro obiettivi di qualificazione dello sviluppo e con l'esigenza stessa di sostegno diffuso al nostro apparato produttivo.

Sotto altro riguardo, si pone come imprescindibile la realtà del mercato unico europeo. Questa prospettiva impone che le nuove disposizioni di legge, mirate a regolamentare il settore fieristico, siano idonee a garantire uno sviluppo dello stesso, un'effet-

tiva competitività delle manifestazioni che si svolgono in Italia ed una loro proiezione a livello europeo ed internazionale.

Del resto, lo scenario economico che il legislatore deve considerare non è più quello del citato regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 454, nè quello che caratterizzava il nostro Paese ancora pochi decenni or sono. È rilevante, sotto il profilo giuridico, che l'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come modificato dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ammettesse un'immediata legiferazione regionale, anche in mancanza di leggi-cornice preventive, in alcune materie ritenute di secondaria importanza, tra cui appunto quella attinente a «fiere e mercati»: il legislatore del 1953 considerava ancora le fiere come fenomeno eminentemente locale, legato ad un'economia per lo più agricola, e tale da non implicare esigenze unitarie di coordinamento o misure per un razionale e non dispersivo svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

Completamente rovesciata è la situazione odierna nella quale le manchevolezze della legislazione vigente e la relativa impostazione ormai del tutto superata, rischiano di far patire condizionamenti non lievi ad un settore così delicato e strategico per la qualificazione e lo sviluppo del sistema economico italiano.

L'obiettivo di garantire razionalità di assetto al settore fieristico ha, poi, consigliato un'ulteriore scelta espressa nel presente disegno di legge quadro: il riconoscimento di un ruolo, almeno per le manifestazioni con maggior rilievo per il sistema produttivo italiano, agli enti autonomi fieristici.

L'articolo 1 stabilisce i principi fondamentali nella materia delle fiere in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e disciplina l'esercizio delle funzioni statali nella stessa materia.

L'articolo 2 definisce i soggetti dell'attività fieristica, specificando i contenuti e le peculiarità delle singole attività.

L'articolo 3 definisce le tipologie secondo le quali possono essere esercitate le attività fieristiche, chiarisce che le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione internazionale di Parigi sottoscritta in

data 22 novembre 1928, modificata dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, e precisa ulteriormente l'ambito di applicazione della disciplina introdotta dal presente disegno di legge.

L'articolo 4 disciplina l'esercizio delle attività fieristiche, che è riservato ai soggetti pubblici e privati elencati all'articolo 2 ed è soggetto ad autorizzazione regionale.

L'articolo 5 stabilisce che le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici e produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

L'articolo 6 tratta dei requisiti per il riconoscimento o la conferma della qualifica, che sono concessi dall'amministrazione competente sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione presentato dal soggetto richiedente.

L'articolo 7 riguarda l'istanza per ottenere il riconoscimento o la conferma della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale che deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 8 stabilisce che sulla base delle autorizzazioni concesse per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, venga redatto, a cura del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche.

L'articolo 9 stabilisce che gli enti fieristici già costituiti e riconosciuti dallo Stato o dalle regioni conservano la loro natura di persone giuridiche di diritto pubblico con capacità di diritto privato, mentre successivamente alla data di entrata in vigore della legge gli enti fieristici possono essere costi-

tuiti nella forma delle associazioni o delle fondazioni riconosciute.

L'articolo 10 stabilisce che è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e ne stabilisce la composizione e il funzionamento.

L'articolo 11 riguarda l'armonizzazione delle attività del settore fieristico nel territorio nazionale e l'obbligo per le regioni, prima di approvare varianti agli strumenti urbanistici per la realizzazione di nuovi quartieri fieristici con superficie espositiva netta superiore ai diecimila metri quadrati o per l'ampliamento di quelli già esistenti, di acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 12 riguarda l'adeguamento degli enti fieristici preesistenti, i quali alla data di entrata in vigore della legge possono costituire società per azioni, alle quali devono partecipare in posizione maggioritaria e il cui statuto deve prevedere espressamente, quale scopo sociale esclusivo, la gestione del quartiere fieristico e l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di attività alle stesse strettamente connesse.

L'articolo 13 stabilisce che le attività fieristiche devono svolgersi secondo le modalità ed i tempi di cui alla relativa autorizzazione e stabilisce le relative sanzioni.

L'articolo 14 dispone che, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano dettate le disposizioni di attuazione della legge e venga disciplinata la funzione di controllo statistico delle manifestazioni iscritte nel calendario annuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali nella materia delle fiere in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e disciplina l'esercizio delle funzioni statali nella stessa materia.

2. Le fiere, in quanto preordinate allo sviluppo ed alla qualificazione del sistema produttivo ed alla facilitazione degli scambi, sono considerate attività di pubblico interesse ed assoggettate a regime autorizzatorio.

3. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di fiere sono deliberati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano coordinano l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di fiere con le attribuzioni riservate allo Stato relative al riconoscimento della qualifica di fiera internazionale ed alla compilazione e pubblicazione del calendario nazionale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «attività fieristiche», la presentazione, promozione o commercializzazione, limitata nel tempo, di beni e/o servizi in modo da offrire al pubblico dei visitatori con un unico evento una rassegna sufficientemente rappresentativa, in rapporto alla qualifica riconosciuta, del settore o dei set-

tori economici e produttivi cui l'iniziativa è rivolta;

b) «soggetti pubblici», gli enti fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, nonché gli enti pubblici, le aziende speciali appositamente costituite, le associazioni ed i consorzi di diritto pubblico costituiti da detti enti pubblici, aventi finalità fieristiche;

c) «soggetti privati», le persone giuridiche di diritto privato costituite nella forma di società di capitali, di società cooperative e di consorzi di cui al libro quinto, titoli V, VI e X del codice civile, le associazioni, i comitati e le fondazioni di cui al libro primo, titolo secondo del codice civile, aventi come scopo esclusivo l'esercizio dell'attività fieristica;

d) «espositori», i produttori od i rivenditori operanti nel settore o nei settori economici e produttivi oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti che partecipino alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;

e) «visitatori», coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici o produttivi oggetto della rassegna.

Art. 3.

(Tipologie delle attività fieristiche)

1. Le attività fieristiche possono essere esercitate secondo le seguenti tipologie:

a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico e dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e servizi esposti:

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) mostre-convegno aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale con esclusione di ogni diretta finalità commerciale;

d) mostre-mercato limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti, con consegna differita al termine della manifestazione;

e) eventuali altre manifestazioni fieristiche definite con provvedimento regionale.

2. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione internazionale di Parigi sottoscritta in data 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

3. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esposizioni permanenti di beni e servizi realizzate a scopo promozionale da un singolo produttore e rivolte ad una clientela selezionata;

b) le esposizioni a scopo promozionale o di vendita marginali rispetto a convegni o a manifestazioni culturali.

4. Le attività fieristiche disciplinate dalla presente legge non sono soggette all'imposta sugli spettacoli e trattenimenti pubblici di cui alla legge 24 dicembre 1974, n. 708.

Art. 4.

(Autorizzazione allo svolgimento)

1. L'esercizio delle attività fieristiche è riservato ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), ed il suo svolgimento è soggetto ad autorizzazione regionale.

2. Nell'autorizzazione, che ha validità annuale, sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica.

3. Il procedimento di autorizzazione è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni fieristiche, che:

a) il soggetto richiedente è legittimato ad organizzare la manifestazione e possiede capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate;

b) la sede espositiva è idonea allo svolgimento della manifestazione per gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture;

c) le modalità di organizzazione sono atte a garantire compatibilmente con gli spazi disponibili condizioni paritetiche di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

d) le quote di partecipazione a carico dell'espositore rispondono a criteri di trasparenza ed economicità.

Art. 5.

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici e produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazioni fieristiche è di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la qualifica di fiera internazionale;

b) delle regioni e delle province autonome, per le qualifiche di fiera nazionale, regionale e locale.

3. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed internazionale devono svolgersi nei quartieri permanenti degli enti fieristici dotati di idonei requisiti strutturali ed infrastrutturali nonchè di servizi adeguati per qualità e quantità al rilievo della ma-

nifestazione. Tali requisiti sono stabiliti in sede di conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

4. L'amministrazione competente può disporre motivata deroga agli obblighi di cui al comma 3, in relazione alle peculiari caratteristiche della manifestazione stessa ed alla accertata qualificazione ed idoneità delle strutture e dei servizi della sede espositiva proposta.

Art. 6.

(Requisiti per la qualifica)

1. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono concessi dall'amministrazione competente sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione presentato dal soggetto richiedente, tenendo conto:

a) dell'accertata esistenza di un quartiere fieristico attrezzato adeguatamente in relazione al progetto presentato dal richiedente e dell'idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;

b) del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e del programma complessivo delle attività fieristiche;

c) delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;

d) della consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

e) del grado di specializzazione della manifestazione fieristica, del suo eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il patrimonio dei beni culturali, archeologici, storici, artistici e ambientali;

f) della periodicità della manifestazione e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.

Art. 7.

(Riconoscimento della qualifica)

1. L'istanza per ottenere il riconoscimento o la conferma della qualifica di manife-

stazione fieristica di rilevanza internazionale è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine del 30 settembre del primo dei due anni precedenti a quello in cui la manifestazione fieristica si deve svolgere, corredata dalla documentazione indicata dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1.

2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica di cui al comma 1 del presente articolo, sono attribuiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 e previa verifica dell'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento di cui all'articolo 4, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui la manifestazione fieristica si svolge.

3. Non possono essere autorizzate fiere specializzate di rilevanza internazionale o nazionale nelle stesse categorie merceologiche, che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro, o nei tre mesi precedenti o successivi, salvo deroghe motivate concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le regioni inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si svolgono, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi sessanta giorni, convoca apposita conferenza dei servizi con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome interessate per verificare che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 nonchè per il raggiungimento, in caso di difformità, delle opportune intese entro il 30 giugno successivo. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, nei trenta giorni successivi, a risolvere in via sostitutiva, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, comma 1, la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte

alle regioni interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario nazionale.

5. Non possono essere autorizzate nelle stesse categorie merceologiche fiere specializzate di rilevanza regionale o locale che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza con manifestazioni fieristiche internazionali o nazionali realizzate nella medesima regione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificati i termini stabiliti dal presente articolo.

Art. 8.

(Calendario)

1. Sulla base delle autorizzazioni concesse per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si devono svolgere.

2. Le regioni provvedono entro il 31 dicembre di ogni anno alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale per le quali è stata concessa l'autorizzazione allo svolgimento.

3. Non possono svolgersi manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale non inserite nei calendari di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

(Enti fieristici)

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 12, gli enti fieristici già costituiti e riconosciuti dallo Stato o dalle regioni conservano la lo-

ro natura di persone giuridiche di diritto pubblico con capacità di diritto privato.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge gli enti fieristici possono essere costituiti nella forma delle associazioni o delle fondazioni riconosciute disciplinate dal libro primo, titolo II, capo II, del codice civile. Il riconoscimento è concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta della regione ove l'ente stesso ha la sua sede legale.

3. Per ottenere il riconoscimento gli enti di cui al comma 2 devono, in particolare:

a) essere proprietari o godere della disponibilità per un periodo non inferiore a nove anni degli immobili e degli impianti adibiti, in conformità agli strumenti urbanistici, ad uso fieristico;

b) prevedere nello statuto l'obbligo di destinare gli utili conseguiti ai fini istituzionali dell'ente o alla costituzione di riserve;

c) avere nell'organo di amministrazione rappresentanti designati dalle organizzazioni delle categorie economiche maggiormente rappresentative dagli enti pubblici territoriali e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede l'ente;

d) prevedere nello statuto che gli amministratori e revisori sono nominati dal presidente della regione competente per territorio.

4. Le regioni esercitano la vigilanza sull'attività degli altri enti fieristici secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia degli enti medesimi, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.

5. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono assimilate agli enti fieristici le società a partecipazione pubblica il cui statuto faccia obbligo di reinvestimento degli utili nell'attività fieristica, costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 e che alla medesima data risultino proprietarie, o godano della disponibilità, di immobili e di impianti adibiti ad uso fieristico nei quali si

siano svolte almeno tre fiere di rilevanza internazionale nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Comitato tecnico)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Comitato tecnico è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato ed è composto da:

a) tre esperti designati dall'Associazione degli enti fieristici italiani;

b) tre esperti designati da ciascuno degli enti di cui all'articolo 9, comma 5;

c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del commercio con l'estero;

d) due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) quattro esperti designati dalle associazioni di categoria dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.

4. Il Comitato esprime parere obbligatorio:

a) sull'attribuzione della qualifica di fiera internazionale;

b) sull'idoneità delle sedi espositive delle manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi degli enti fieristici di cui all'articolo 9;

c) sulla proposta di formazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche.

Art. 11.

(Quartieri fieristici)

1. Ai fini dell'armonizzazione delle attività del settore fieristico nel territorio nazionale, le regioni, prima di approvare varianti agli strumenti urbanistici per la realizzazione di nuovi quartieri fieristici aventi superficie espositiva netta superiore ai diecimila metri quadrati, ovvero per l'ampliamento di quelli già esistenti oltre il limite di superficie suddetto, acquisiscono il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata, su iniziativa della regione interessata o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le manifestazioni fieristiche organizzate nei quartieri fieristici realizzati o ampliati nonostante il parere negativo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero per i quali detto parere non è stato richiesto, non possono essere riconosciute con qualifica di nazionale o internazionale ed iscritte nel calendario nazionale.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad effettuare il censimento dei quartieri fieristici.

Art. 12.

*(Adeguamento degli enti fieristici
preesistenti)*

1. Gli enti fieristici già costituiti e riconosciuti dallo Stato o dalle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge possono costituire società per azioni, alle quali devono partecipare in posizione maggioritaria, il cui statuto preveda espressamente, quale scopo sociale esclusivo, la gestione del quartiere fieristico e l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di attività alle

stesse strettamente connesse. A tali società gli enti fieristici possono conferire in tutto o in parte le loro attività mobiliari e immobiliari.

2. Gli enti fieristici di cui al comma 1, nonchè gli enti pubblici o privati e le società, assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che posseggano beni immobili strumentali utilizzati da enti fieristici, anche con contratti di locazione finanziaria, possono rivalutare, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto, tali immobili, purchè acquisiti a titolo di proprietà entro il 31 dicembre 1992.

3. La rivalutazione di cui al comma 2 può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai quattro esercizi successivi. Contemporaneamente, gli ammortamenti risultanti nei bilanci e negli inventari devono essere rivalutati secondo lo stesso coefficiente proporzionale risultante dal processo di rivalutazione concernente i corrispondenti beni. La rivalutazione non può in nessun caso superare i valori affettivamente attribuiti ai beni con riguardo alla loro consistenza alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione, nonchè ai valori correnti.

4. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi del comma 3 devono essere accantonati in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge che non concorre a formare il reddito imponibile dell'ente o della società. Detta riserva può essere utilizzata per la copertura di spese relative ad interventi di ristrutturazione e di ammodernamento, con esclusione della sola manutenzione ordinaria, del quartiere fieristico, anche mediante operazioni di delocalizzazione in tutto o in parte del quartiere stesso. Se utilizzata anche parzialmente per finalità diverse, fatta salva l'ipotesi di copertura di perdite di esercizio, concorre a formare, per la parte utilizzata, il reddito imponibile dell'ente o della so-

cietà, per il periodo di imposta relativo all'esercizio in cui è utilizzata.

5. A decorrere dal 1997, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti fieristici di cui al comma 1 per interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di ammodernamento, con esclusione della sola manutenzione ordinaria, dei beni immobili strumentali all'attività fieristica, posseduti da detti enti anche a titolo di concessione con contratto di locazione finanziaria.

6. È ammessa la fusione, secondo la procedura prevista dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, tra gli enti fieristici di cui al comma 1 o tra essi e società di capitali o consorzi, il cui capitale sociale o fondo sia detenuto prevalentemente da enti pubblici, a condizione che il soggetto risultante da tale operazione sia un ente fieristico. È altresì ammessa la scissione degli enti fieristici di cui al comma 1 a condizione che uno dei soggetti risultante da tale operazione sia un ente fieristico. Agli atti relativi alle predette operazioni le imposte di registro ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 3 agli amministratori, ai revisori o ai sindaci si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Le attività fieristiche devono svolgersi secondo le modalità ed i tempi di cui alla relativa autorizzazione.

2. In caso di allestimento o svolgimento senza autorizzazione l'amministrazione competente per l'autorizzazione assume i

provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al prefetto territorialmente competente perchè disponga l'eventuale esecuzione coattiva. Il prefetto applica altresì nei confronti dei soggetti responsabili la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30 milioni a lire 200 milioni.

3. In caso di svolgimento con modalità diverse da quelle autorizzate ovvero con qualificazione superiore a quella riconosciuta, il prefetto applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni. Il regolamento di cui all'articolo 14 può prevedere per la violazione delle disposizioni relative al controllo statistico delle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 10 milioni.

4. I soggetti che hanno organizzato una manifestazione fieristica non autorizzata o con qualificazione diversa da quella riconosciuta non potranno proporre una nuova istanza ed ottenere la relativa autorizzazione nei quattro anni successivi.

Art. 14.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettate le disposizioni di attuazione della presente legge ed è disciplinata la funzione di controllo statistico delle manifestazioni iscritte nel calendario annuale di cui all'articolo 8, comma 1. Il predetto regolamento costituisce altresì atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 3

della legge 22 luglio 1975, n. 382, per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale.

2. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazioni fieristiche, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.

3. Fino all'emanazione delle leggi regionali di adeguamento della disciplina in materia di manifestazioni fieristiche ai principi fissati dalla presente legge, agli enti autonomi fieristici riconosciuti, vigilati dalle regioni, continua ad applicarsi la disciplina preesistente in materia di controlli e di nomine.

4. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1507, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle ai principi ed ai criteri stabiliti dalla presente legge.

